

STATUTO

**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELLO SCRIVIA (GE)
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

STATUTO

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO SCRIVIA (GE)

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

INDICE

TITOLO 1: NORME GENERALI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 - SCOPO
ART. 3 - DURATA

TITOLO 2: ORGANI ELETTIVI

ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO
ART. 5 - ASSEMBLEA GENERALE
ART. 6 - INELEGGIBILITA'
ART. 7 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
ART. 8- VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
ART. 9 - ATTRIBUZIONI
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 11 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ART. 12 - DELIBERAZIONI
ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14 - DECADENZA
ART. 15 - NOMINA DEL PRESIDENTE
ART. 16 – ATTRIBUZIONI

TITOLO 3: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO

ART. 17 - SEGRETARIO, UFFICI, CONTABILITA' E REGOLAMENTO
ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 19 – TESORERIA
ART. 20 – REVISORE DEI CONTI
ART. 21 - DISPOSIZIONE DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI

TITOLO 1: NORME GENERALI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, concernente le "Norme modificative al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775", riguardanti l'economia montana, è costituito tra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia, compresi ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1954 così come integrato e modificato dall'art.2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, nel Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia, delimitato come da confini sulla carta tipografica allegata al presente statuto e facente ad ogni buon fine ed effetto parte integrante dello stesso, un Consorzio obbligatorio denominato "*Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Scrivia.*"
2. La sede del Consorzio è fissata nel Comune di Busalla.

ART. 2 - SCOPO

1. Il Consorzio ha lo scopo di curare lo sviluppo del progresso economico e sociale delle popolazioni del bacino imbrifero e la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato impiegando all'uopo il fondo comune costituito dai proventi derivanti dal sovra canone imposto dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n.959 ai concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all'art. 3 della legge suddetta.
2. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, alla amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n.959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano.
4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge.
5. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali

ART. 3 - DURATA

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 5 della legge n.925 del 22/12/1980.
2. In caso di cessazione del Consorzio, e sempreché la legge non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito tra i comuni, consorzisti salvi i diritti dei terzi, in base a deliberazione dell'Assemblea Generale o, in mancanza, a norma delle vigenti leggi comunali e provinciali.

TITOLO 2: ORGANI ELETTIVI

ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Generale
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Revisore dei Conti

ART. 5 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta da 10 membri e cioè di un rappresentante per ogni Comune eletti dai rispettivi Consigli Comunali, tra le persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
2. I componenti dell'Assemblea Generale, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, salvo i casi di decadenza, durano in carica 5 anni.

ART. 6 - INELEGGIBILITA

1. Non sono delegabili a membri dell'Assemblea Generale coloro i quali si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalle vigenti leggi.

ART. 7 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qual volta io ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed in autunno.
4. Nella sessione ordinaria di primavera vengono esaminati e deliberati i conti consuntivi dell'anno precedente.
5. Nella sessione ordinaria autunnale viene deliberato sul Bilancio di previsione per l'anno successivo, sul piano delle opere e degli investimenti da compilarli in allegato al bilancio.
6. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
7. Il Presidente dell'Assemblea è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
8. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea Generale può validamente deliberare qualora ne sia presente almeno metà dei propri membri ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo. Essa è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio.
2. La seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

ART. 9 - ATTRIBUZIONI

1. Spetta all'Assemblea Generale:
 - a) approvare lo Statuto Consorziale e le sue modifiche;
 - b) procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

- c) conferire le funzioni di Segretario del Consorzio e fissare il compenso di tale incarico;
- d) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
- e) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953, e successive modifiche ed integrazioni, a disposizione del Consorzio;
- f) deliberare i regolamenti;
- g) costituire o partecipare a Società di capitali;
- h) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
- i) approvare i programmi pluriennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e i piani finanziari;
- j) eleggere il Revisore dei Conti;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- l) l'approvazione dei criteri di riparto del sovra canone, eccedente le spese generali e di funzionamento del Consorzio;
- m) le deliberare intorno a qualsiasi affare proprio del Consorzio in generale e che non rientri tra le attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- n) deliberare i contratti;
- o) ratificare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in via d'urgenza;
- p) deliberare intorno a nuove o maggiori spese ed allo storno da una categoria all'altra del bilancio;
- q) promuovere azioni giudiziarie e resistere alle stesse.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto di 5 Consiglieri, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti e nel suo seno.
2. Nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.
4. La convocazione del Consiglio direttivo deve essere fatta con lettera o altro mezzo idoneo, diretta a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima, con telegramma o mezzi telematici, se trattasi di convocazione straordinaria, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
5. Le adunanze sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Presidente. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei voti.
6. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio, per la redazione del verbale e per esprimere parere-tecnico legale sulle proposte e sui provvedimenti.
7. Le deliberazioni del consiglio Direttivo, sono redatte, pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse modalità/formalità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

ART. 11 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Al termine delle operazione di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo e di Revisore dei conti.

ART. 12 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni adottate verranno pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune di Genova a cura del Segretario.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) predisporre i Bilanci di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario;
- b) approvare le variazioni, i prelievi dal fondo di riserva, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio del corso dell'esercizio salvo ratifica, se prevista per legge;
- c) adottare provvedimenti d'urgenza anche in materia di competenza dell'Assemblea, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della medesima nella riunione successiva;
- d) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dall'Assemblea Generale e darvi esecuzione;
- e) deliberare sul servizio di tesoreria;
- f) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
- g) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
- h) concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
- i) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- j) il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari.

ART. 14 – DECADENZA

- 1. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.
- 2. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 15 – NOMINA DEL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea Generale a maggioranza assoluta fra i suoi membri.
- 2. Il Presidente dura in carica per il periodo di vigenza dell'Assemblea Generale che lo ha eletto e può essere rieletto.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI

- 1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
- 2. Egli presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
- 3. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;
 - b) fissare l'ordine del giorno delle riunioni;
 - c) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni dei Consiglio Direttivo e della Assemblea Generale;
 - d) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
 - e) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
 - f) l'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, salvo ratifica dell'organo competente nella successiva seduta
 - g) tenere costante contatto con i Consiglieri onde assicurare la necessaria cooperazione per il migliore funzionamento del Consorzio;

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO 3: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO

ART. 17 - SEGRETARIO, UFFICI, CONTABILITA' E REGOLAMENTO

1. Le funzioni di Segretario del consorzio sono conferite dall'Assemblea Generale previo consenso dell'amministrazione interessata, al Segretario o ad impiegato del Comune in cui ha sede il Consorzio.
2. L'Assemblea Generale determina anche i compensi da corrispondere per l'espletamento di tale incarico.
3. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, persegue gli obiettivi ed i programmi del Consorzio.
4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
6. Spetta inoltre al Segretario:
 - a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni;
 - b) curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni d'intesa col Presidente;
 - c) curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti d'intesa con il Presidente;
 - d) la rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare, scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti;
 - f) predisporre gli atti di manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - g) predisporre gli atti delegati specificatamente dal Presidente;
 - h) predisporre gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1 ° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli Enti Locali.

ART. 19 - TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria verrà affidato ad uno o più istituti bancari sotto l'osservanza della legge e dei regolamenti in materia di contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 20 - REVISORE DEI CONTI

1. L'Assemblea Generale elegge un Revisore dei Conti, scegliendolo tra i componenti dell'Assemblea Generale, esclusi i componenti del Consiglio Direttivo, con le forme previste dalla Legge comunale e provinciale per la nomina dei Revisori dei Conti.
2. Il Revisore dura in carica due anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta.

3. L'attività del Revisore dei Conti è improntata a criteri di imparzialità, indipendenza e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici del Consorzio.
4. Il Revisore dei conti, in conformità al presente statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e indirizzo: esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
5. L'attività del Revisore dei Conti ha anche lo scopo di migliorare la produttività della spesa dell'ente, che deve rispondere a criteri di trasparenza, efficacia ed economicità, quale risultato dell'uso razionale dei fattori produttivi impegnati e del giusto rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.
6. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
7. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi, abrogano le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette